

# COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE N. : 34 del 24/06/2021

Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di Giugno, alle ore 19:24, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1<sup>a</sup> convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Gnassi Andrea	Presente	18	Magrini Juri	Presente
2	Bellucci Andrea	Assente	19	Manfroni Davide	Assente
3	Bellucci Giorgia	Presente	20	Marcello Nicola	Presente
4	Bertozzi Simone	Presente	21	Mauro Gennaro	Presente
5	Camporesi Luigi	Assente	22	Muratori Mirco	Presente
6	Casadei Giovanni	Presente	23	Pasini Luca	Assente
7	Corazzi Giulia	Presente	24	Pecci Marzio	Presente
8	De Leonardis Daniela	Presente	25	Petrucci Matteo	Assente
9	Di Natale Barbara	Presente	26	Piccari Enrico	Presente
10	Donati Sara	Presente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	Erbetta Mario	Presente	28	Spina Carlo Rufo	Presente
12	Falcioni Milena	Presente	29	Trombetta Diana	Assente
13	Frisoni Davide	Presente	30	Vinci Barbara	Presente
14	Frisoni Lucilla	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Gianfreda Kristian	Presente	32	Zilli Filippo	Presente
16	Grassi Fabio	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Grotti Carlo	Assente			

**Totale presenti n. 26 - Totale assenti n. 7**

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Dott. Luca Uguccioni in qualità di Segretario Generale.

*A séguito dell'emergenza Covid-19, in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 A séguito dell'emergenza Covid-19, in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 (convertito con Legge 24 Aprile 2020, n. 27) all'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali", la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Collaborate Space", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione del Presidente del Consiglio, dei Consiglieri: Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, Pecci, Zilli, Zoccarato e del Segretario Generale collegati in presenza dalla sala del Consiglio, i restanti Consiglieri collegati da remoto*

**OGGETTO:** Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021.

*Il Presidente del Consiglio Donati, vista la proposta di delibera consiliare n. 49 del 3/6/2021, presentata dalla Giunta Comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto:*

**“OGGETTO:** Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell'IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti);

**PRESO ATTO** dell'articolo 1, comma 738, Legge n. 160 del 27.12.2019 secondo cui *“A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);”*

#### **VISTI:**

- i commi da 641 a 705 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 682 e 702 sulla potestà regolamentare ed il comma 683, dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che recita: 683. *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni – pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 22 marzo 2021, n. 70), in base al quale *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei*

provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”;

- il comma 654, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**CONSIDERATO**, in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata Legge n. 147/2013 e del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” ed in particolare l'art. 8 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e la determinazione delle tariffe;
- l'art.1, comma 527 e ss, Legge n. 205 del 27/12/2017, che con decorrenza 1/1/2018 ha attribuito alla ridenominata Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- la delibera di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 ad oggetto: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” e contenente la regolazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR);
- la delibera di ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019 ad oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

**OSSERVATO** che:

- ARERA opera in forza della disposizione generale di cui all'art. 1, comma 1, della L. n. 481/95, secondo la quale l'Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)*”;
- all'Autorità, il citato art. 1, comma 527, della L. n. 205/17, “*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli*

*obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";*

- la medesima disposizione, inoltre, ha espressamente attribuito all'Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:
  - a) *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'" (lett. f);*
  - b) *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);*
  - c) *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lett. i);*

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano stesso debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni prevedendo, peraltro, che fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**RILEVATO**, in particolare, che nell'art. 6 della Delibera n. 443/2019, così come integrata dalla delibera ARERA n. 238/2020, l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

1. Gestore: predispone annualmente, per la parte di propria competenza e secondo quanto previsto dal MTR, il Piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente, corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;
2. Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida, sotto il profilo di completezza, della coerenza e della congruità, le informazioni e i dati ricevuti dai gestori, necessari per l'elaborazione del Piano economico finanziario, nonché definisce i parametri /coefficienti di sua competenza (ad es. fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), elabora il Piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 gg. dalla validazione;
3. ARERA: approva il PEF, con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**ATTESO** che l'art. 1.1 dell'MTR (Metodo Tariffario Rifiuti - allegato "A" alla Delibera ARERA 443/2019), definisce l'ETC come «l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

**TENUTO CONTO** che, nel territorio in cui opera il Comune di Rimini, è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 (ossia ATERSIR - Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali, istituita con la Legge regionale dell'Emilia Romagna n. 23 del 23/12/2011, che tratta, in forma associata, le funzioni relative alla regolazione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani e assimilati - raccolta, trasporto, avvio a recupero, smaltimento - oltre che del Servizio Idrico Integrato - acquedotto, fognatura e depurazione -, alla quale è stata attribuita, fra le altre, la competenza ad approvare i piani finanziari in materia di gestione dei rifiuti) il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**OSSERVATO** che l'anno 2020 è stato caratterizzato dall'approvazione di norme eccezionali per fronteggiare la pandemia da COVID 19 e che, con riferimento alle tariffe TARI 2020:

- l'art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, al comma 5 ha previsto che *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;
- il Comune di Rimini si è avvalso della suddetta facoltà, confermando espressamente le tariffe TARI applicate per l'anno 2019 anche per il 2020, mediante delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30/07/2020;

**RILEVATO** che ATERSIR, con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 81 del 21/12/2020 ha validato il PEF - Piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune - anno 2020 (allegato A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

**ESAMINATO** il citato PEF 2020 ed i relativi parametri che, ai sensi dei provvedimenti di ARERA, sono di competenza di ATERSIR, dal quale risulta un costo complessivo di € 41.580.850,74, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**VISTO** l'art. 1.4 della determinazione n. 2/2020 di ARERA, in base al quale, al totale dei costi del PEF, possono essere sottratte le seguenti entrate, quando disponibili:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

**RITENUTO**, per quanto sopra, di prendere atto del PEF 2020, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e trasmesso da quest'ultimo, con i relativi allegati, all'ARERA con nota prot. n. 49210 del 16/02/2021 con PGAT/2021/0001439, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

**RILEVATO** che, da successiva richiesta di ripartizione del conguaglio inviata da ATERSIR durante la fase di predisposizione del PEF 2021, (PGAT/2021/0003249 del 26/03/2021 – ns. prot. 93559 del 26/03/2021) il saldo del differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli sottostanti alle tariffe per l'anno 2019, come risultanti dal Piano finanziario approvato per il medesimo anno, ammonta ad € 729.752,87;

**OSSERVATO** che il conguaglio si compone di una quota riferibile al Gestore Hera da decurtare dai costi del PEF (– € 529.434,33) e di una quota riferibile al Gestore Comune da imputare ai medesimi costi (+ € 1.259.187,21);

**TENUTO CONTO** che la quota riferibile al Gestore Comune deve essere decurtata, ai sensi dell'art. 1.4 della determinazione n. 2/2020 di ARERA, delle detrazioni riferite al Contributo MIUR 2020 e al Contributo straordinario COVID della Regione Emilia Romagna Fondo d'Ambito incentivazione ex L.R. 16/2015, sino ad arrivare ad € 815.363,06, già destinate nel bilancio 2020 a tale fine;

**RITENUTO** opportuno:

- finanziare parte del suddetto importo, per € 285.928,73 con avanzo TARI 2020 (azzerando il saldo del differenziale) e ripartire la restante quota Comune di € 529.434,33 in tre rate dal 2021 al 2023, con prima rata pari ad € 176.478,00, mediante l'inserimento delle quote nei rispettivi PEF;
- applicare la quota Gestore Hera di € 529.434,33 in un'unica soluzione nel 2021;

**RILEVATO** che ATERSIR, con deliberazione del Consiglio d'Ambito del 07/06/2021 ha validato il PEF - Piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune - anno 2021, in corso di pubblicazione e del quale si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (allegato B), la bozza anticipataci in via informale;

**ESAMINATO** il citato PEF 2021 ed i relativi parametri che, ai sensi dei provvedimenti di ARERA, sono di competenza di ATERSIR, dal quale risulta un costo complessivo di € 40.544.920,84 al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**RITENUTO**, per quanto sopra, di prendere atto del PEF 2021, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e che ATERSIR provvederà alla trasmissione del medesimo ad ARERA, insieme ai relativi allegati, mediante l'apposita piattaforma online, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, ai fini della successiva approvazione;

**TENUTO CONTO** che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

**CONSIDERATO** che il Piano finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe TARI 2021 e che, nel rispetto del richiamato art. 1.4 della det. 2/2020, si prevede di applicare le seguenti detrazioni per un totale di € 547.114,15:

- € 116.114,15, a titolo di contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007, atteso sulla base del contributo del 2020;
- € 164.000,00 da entrate da recupero evasione confluite in avanzo TARI 2020 (importo che potrà essere sostituito per € 135.261,00, laddove la Regione Emilia Romagna pubblichi l'ordinanza che, a sostegno della situazione emergenziale, dovrebbe sospendere per il 2021 il prelievo per il Fondo di cui alla L.R. 16/2015);
- € 267.000,00 da fondi statali a copertura dei presumibili maggiori costi, contenuti nel PEF 2021, riferiti ai DPI di cui si è dovuto dotare il gestore HERA in conseguenza alle misure di contrasto previste per l'emergenza da COVID-19;

**DATO ATTO**, pertanto, che le entrate tariffarie per l'anno 2021, sulla base delle risultanze attuali, ammontano ad € 39.997.806,69 definite tenendo conto del suddetto PEF 2021 e delle citate detrazioni (€ 40.544.920,84 - € 547.114,15), come meglio dettagliato nella Relazione Tecnica (allegato C) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che ciò non comporta alcuna variazione tariffaria rispetto alla tariffe applicate nell'anno precedente;

**RITENUTO**, quindi, di determinare per l'anno 2021 le tariffe della TARI, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato D della presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale, dando atto che nel caso l'ETC o ARERA richiedessero delle modifiche al PEF TARI si dovrà, eventualmente, intervenire sull'articolazione tariffaria e che la modifica del quadro TARI potrà poi confluire in una variazione di bilancio, nelle forme ordinarie previste dal TUEL;

**PRESO ATTO** che la previsione del capitolo 490 del bilancio 2021/2023, rideterminata in sede di variazione di bilancio approvata precedentemente al presente atto, è pari ad € 39.997.806,69, essendo stata formulata sulla base del PEF 2021 e tenendo conto delle detrazioni applicabili, come sopra indicato;

**TENUTO CONTO**, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo semplificato, facendo riferimento ai commi 651-652 della Legge 147/2013 ed, in particolare, utilizzando i dati di produzione dei rifiuti derivanti dall'Osservatorio, citato nella Relazione Tecnica;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, determinato in base al sistema previsto dal nuovo metodo tariffario (MTR) imposto

da ARERA, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

**DATO ATTO** che le agevolazioni sulla tassa rifiuti riconosciute alle attività economiche colpite dalle ulteriori misure restrittive adottate in seguito al perdurare della pandemia (cd. secondo lockdown), di cui all'art. 20 bis della proposta di delibera C.C. n. 46 del 27/05/2021 di modifica del Regolamento per la disciplina della TARI, tengono conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e trovano copertura all'interno del Bilancio 2021/2023, esercizio 2021 al capitolo denominato "TARI sconto per COVID - 19" da istituirsi con delibera di Consiglio Comunale approvata precedentemente al presente atto, avente ad oggetto "VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 EX ART. 175 D. LGS. 267/2000. APPLICAZIONE QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE";

**RILEVATO** che la medesima proposta delibera prevede anche per il 2021 il versamento della TARI in due rate scadenti il 30 settembre e il 16 dicembre, come anticipato con delibera G.C. n. 161 del 18/05/2021;

**RICHIAMATO** il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), art. 15-bis: "Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali", che integra l'art. 13, commi 15 e 15 bis, del D.L. 201/2011 in materia di TARI;

**DATO ATTO** che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi – Dirigente del Settore Risorse Tributarie;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore Risorse Tributarie, Dott.ssa Ivana Manduchi, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

**VISTO** il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizi Finanziari, Dott. William Casanova, in ottemperanza agli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

**VISTO** il parere espresso in data 15.06.2021 dalla 1 e V Commissione Consiliare Permanente, riunite in seduta congiunta;

**ACQUISITO** il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

**RICHIAMATA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;



## D E L I B E R A

- 1) **DI PRENDERE ATTO** del PEF Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020, validato da ATERSIR, quale Ente di Governo dell'Ambito ed elaborato secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - di cui all'allegato "A" alla Delibera ARERA 443/2019), documento allegato alla presente deliberazione (allegato A), quale parte integrante e sostanziale, il quale espone un costo complessivo di € 41.580.850,74;
- 2) **DI DARE ATTO** che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli sottostanti alla tariffe per l'anno 2019, come risultanti dal Piano finanziario approvato per il medesimo anno, ammonta ad € 729.752,87;
- 3) **DI PROVVEDERE**, ai sensi dell'art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, al conguaglio del differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 secondo le modalità indicate in premessa;
- 4) **DI PRENDERE ATTO** del PEF Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, validato da ATERSIR, quale Ente di Governo dell'Ambito ed elaborato secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - di cui all'allegato "A" alla Delibera ARERA 443/2019), in corso di pubblicazione e del quale si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (allegato B), la bozza anticipataci in via informale, che espone un costo complessivo di € 40.544.920,84;
- 5) **DI DARE ATTO** che ATERSIR provvederà alla trasmissione del medesimo PEF 2021 ad ARERA insieme ai relativi allegati, mediante l'apposita piattaforma online, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, ai fini della successiva approvazione;
- 6) **DI DARE ATTO**, altresì, che le entrate tariffarie per l'anno 2021, sulla base delle risultanze attuali, ammontano ad € 39.997.806,69 definite tenendo conto del suddetto PEF 2021 e delle detrazioni applicabili (€ 40.544.920,84 - € 547.114,15), come meglio dettagliato nella Relazione Tecnica (allegato C) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che ciò non comporta alcuna variazione tariffaria rispetto alle tariffe applicate nell'anno precedente;
- 7) **DI DETERMINARE** per l'anno 2021 le tariffe della TARI, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato D della presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale, dando atto che nel caso l'ETC o ARERA richiedessero delle modifiche al PEF TARI si dovrà, eventualmente, intervenire sull'articolazione tariffaria e che la modifica del quadro TARI potrà poi confluire in una variazione di bilancio, nelle forme ordinarie previste dal TUEL;
- 8) **DI PRENDERE ATTO** che la previsione del capitolo 490 del bilancio 2021/2023, rideterminata in sede di variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale precedentemente al presente atto, è pari ad € 39.997.806,69, essendo stata formulata sulla base del PEF 2021 e tenendo conto delle detrazioni applicabili;
- 9) **DI DARE ATTO** che:

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal citato Piano Finanziario;
  - alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Rimini nella misura del 5%, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n.504/1992;
  - le agevolazioni sulla tassa rifiuti riconosciute alle attività economiche colpite dalle ulteriori misure restrittive adottate in seguito al perdurare della pandemia (cd. secondo lockdown), di cui all'art. 20 bis della proposta di delibera C.C. n. 46 del 27/05/2021 di modifica del Regolamento per la disciplina della TARI, trovano copertura all'interno del Bilancio 2021/2023, esercizio 2021 al capitolo denominato "TARI sconto per COVID - 19" da istituirsi con delibera di variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale precedentemente al presente atto, avente ad oggetto "VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 EX ART. 175 D. LGS. 267/2000. APPLICAZIONE QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE";
  - la medesima proposta di delibera di modifica regolamentare prevede anche per il 2021 il versamento della TARI in due rate scadenti il 30 settembre e il 16 dicembre, come anticipato con delibera G.C. n. 161 del 18/05/2021;
  - il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti gli avvisi pagamento secondo le indicazioni di ARERA contenute nella delibera n. 444/2019;
  - la presente deliberazione e copia del regolamento approvato saranno trasmessi, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 34/2019, cd. "Decreto Crescita", al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre;
  - le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno efficacia dal 01/01/2021;
  - che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi, Dirigente del Settore Risorse Tributarie;
- 10) **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**ATTESA** l'urgenza di provvedere;

#### DELIBERA

**DI RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

^^^^^^^^^^^^^^^^\*\*\*\*\*^^^^^^^^^^^^^^^^

*L'argomento, su indicazione del Presidente del Consiglio Donati e così come avvenuto in Commissione, è stato illustrato dall'Ass. Brasini (Assessorato Bilancio, Patrimonio, Sport, Fundraising e Rapporti con le Società Partecipate) congiuntamente al punto 1 iscritto all'Ordine del Giorno della seduta, Delibera di CC. N. 33 del 24/6/2021 ad oggetto: "Modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021", alla quale pertanto si rimanda.*

*Nessun Consigliere ha chiesto di intervenire per il prosieguo della discussione sul punto.*

*Presenti n. 27:*

*Sindaco Gnassi, Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, Di Natale, Donati, Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Marcello, Mauro, Muratori, Pasini, Pecci, Petrucci, Piccari, Renzi, Spina, Vinci, Zamagni, Zilli e Zoccarato.*

***Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.***

*Indi, il Presidente del Consiglio Donati, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione.*

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	27	
Votanti Nr.	27	
Favorevoli Nr.	18	Sindaco Gnassi, Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	9	Conss.: Erbetta, Frisoni Davide, Marcello, Mauro, Pecci, Renzi, Spina, Zilli e Zoccarato
Astenuti Nr.	0	

*Entra il Cons. De Leonardis ed esce il Cons. Gianfreda. Presenti n. 27 (26 Consiglieri più il Sindaco).*

*Quindi il Presidente del Consiglio Donati pone in votazione la richiesta, di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta.*

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	27	
Votanti Nr.	27	
Favorevoli Nr.	18	Sindaco Gnassi, Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Lucilla, Grassi, Magrini, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	9	Conss.: Erbetta, Frisoni Davide, Marcello, Mauro, Pecci, Renzi, Spina, Zilli e Zoccarato
Astenuti Nr.	0	

*I Conss. Falcioni e Frisoni Davide comunicano il loro voto verbalmente in aula, non essendo riusciti a collegarsi e a votare con l'App di votazione elettronica Digital4democracy.*

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Donati Sara

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Luca Uguccioni